



Segreteria Nazionale

Roma, 1 marzo 2024

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE NELL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE GENERATIVE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI SETTORI DELL'EDITORIA E DELLA PRODUZIONE CULTURALE

L'introduzione dell'IA generativa nell'industria culturale, in particolare nell'editoria libraria, ha conseguenze a monte e a valle del processo produttivo.

A monte del processo produttivo, l'utilizzo – tramite sistemi di IA generativa – dei dati relativi a persone o opere con finalità commerciali costituisce un **nuovo tipo di sfruttamento economico delle opere** e della prestazione creativa e autoriale, sia esso finalizzato ad addestrare la macchina (Modelli di Fondazione) o a generare materiale creativo secondario (ad es. l'adattamento dell'opera o la sua traduzione in altra lingua).

In assenza di interventi normativi, data l'enorme asimmetria di potere economico e contrattuale che sussiste tanto tra le Big Tech e i primi cessionari, da un lato, quanto tra i primi cessionari e gli autori, dall'altro, si configura uno scenario di comportamenti abusivi a cascata, dove chi, col proprio lavoro, ha creato l'opera sarà l'anello più debole della catena. È fondamentale quindi che il Legislatore, nel tracciare i principi che normeranno l'applicazione di questa tecnologia, parli di «autori» (e non di «titolari dei diritti» o di «legittimi proprietari») e ponga le condizioni per la **contrattualizzazione di qualsiasi procedura di lavorazione, tramite IA generativa, dei dati relativi a persone o opere, tutelando la libertà contrattuale degli autori** in quanto parte debole in un mercato caratterizzato da forti asimmetrie informative e squilibri di potere negoziale. (Questa è già la ratio della dir. UE 2019/790 sul Copyright, recepita nel 2022 nella LDA 633/1941 e rimasta pressoché lettera morta nelle prassi contrattuali dell'editoria libraria.) Detto altrimenti, la cessione dei diritti di sfruttamento dell'opera tramite IA generativa deve formare oggetto di accordi espressi con l'autore, che dettagliano le condizioni di utilizzo e prevedano remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti ceduti, **in coerenza con l'impianto normativo nazionale e internazionale del diritto d'autore**, del diritto all'immagine e del diritto alla privacy, posti alla base del Regolamento UE sull'IA.

In sede di applicazione della legge, per garantirne l'effettività, sarà essenziale prevedere un **investimento di risorse adeguato e continuativo in enti, istituti, agenzie e autorità** (Agcom, Garante della privacy...) incaricati di vigilare sul rispetto della trasparenza e di intervenire a tutela della libertà contrattuale, anche prevedendo l'istituzione di **commissioni in cui siedano rappresentanti delle parti sociali** coinvolte dalle trasformazioni in atto nei processi produttivi. (Questo sarebbe utile anche in vista della piena applicazione della LDA 633/1941, come novellata dal recepimento della dir. UE 2019/790.)

A valle del processo produttivo, il Regolamento UE, basato sull'individuazione di livelli di rischio, impone trasparenza sui prodotti (testo, immagine, audio o video) generati tramite sistemi di IA («watermarking»): in coerenza con questo impianto, è fondamentale che il Legislatore estenda **il principio di trasparenza imposto per i prodotti generati del tutto o in parte da sistemi di IA, per includere anche i prodotti non**

digitali, ad esempio i libri cartacei. Questo garantirebbe una maggiore tutela non solo del consumatore, ma anche dei diversi attori dell'industria culturale (non ultimi gli autori), consentendo agli specialisti di fare il proprio lavoro e ponendo le condizioni per un maggiore controllo collettivo e "democratico" su processi sociali che altrimenti, accelerati dall'introduzione di questa tecnologia, trasformerebbero elementi caratteristici del patrimonio, della produzione e della vita culturale del Paese, alterandoli per sempre. Questo è vero ad esempio per la produzione editoriale in traduzione, nell'ottica di quel «presidio dell'italiano» strumentalmente caro alla maggioranza di governo: si pensi ad esempio ai processi sociolinguistici dell'italiano già in atto per via dell'egemonia della produzione culturale in lingua inglese, accelerati dalla disintermediazione dei social media (forestierismi, calchi lessicali e sintattici, degrado della lingua scritta ecc.).

Anche per questi motivi, sarà opportuno monitorare, contenere e rallentare i processi di automazione dell'industria culturale, rendendo l'applicazione dei sistemi di IA generativa onerosa e poco appetibile per le imprese. A tal fine è opportuno che il Legislatore predisponga il **divieto del sostegno pubblico** alla realizzazione di prodotti culturali generati del tutto o in parte tramite questi sistemi e introduca una **tassazione specifica** (che troverebbe giustificazione anche nell'elevato costo ambientale di questa tecnologia, nell'ambito più generale dell'economia dei dati).

Infine, è essenziale che il Legislatore incoraggi la **contrattazione collettiva dell'inquadramento delle nuove mansioni** (così come si è iniziato a fare con le nuove figure nel contratto della grafica editoria) di revisione e rielaborazione dei prodotti culturali generati tramite IA. Tali mansioni richiedono lo stesso livello di specializzazione del lavoro creativo "tradizionale", sono spesso più logoranti e non si traducono in un significativo risparmio nel tempo di lavoro: ad es., chi svolge mansioni di post-editing, ossia di revisione di testi pre-tradotti tramite NMT (*neural machine translation*) e sistemi di IA generativa, deve comunque lavorare sull'intero prodotto per intercettare le cosiddette "allucinazioni" e rendere il testo pubblicabile: senza questo lavoro, di natura comunque creativa, il prodotto è fallace e pertanto privo di significativo valore commerciale né culturale.

Sulla risoluzione in commissione 7-185 (Amorese 12/1/2024) si rileva l'influenza del gruppo EG AIR, che riunisce autori (sp. illustratori), editori e produttori: l'impegno a rendere applicabile il diritto d'autore in tema di IA generativa è positivo, ma il fatto che si parli solo di «titolari dei diritti» e «legittimi proprietari» e non di autori è problematico perché pone le condizioni per cui a beneficiare dell'applicazione del dda sono solo i cessionari e non gli autori stessi.

Avendo come finalità principe la tutela del lavoro umano, è problematico anche il fatto che si parli di «opere» per i prodotti generati dalle macchine [p. 2 rigo 14]: finché non si definiranno gli ambiti di applicazione dei concetti giuridici e i relativi interessi in gioco, occorre usare cautela nell'utilizzo di questa terminologia, delicata sotto il profilo giuridico. Il punto è che, a differenza di quanto detto nella risoluzione [p. 2, seconda e terza premessa], l'IA genera *prodotti* funzionali alla fruizione umana ma senza la capacità di comprenderli: è questa la sua "pericolosità", ossia la causa della perpetuazione di *bias*, errori e «allucinazioni».

Infine, pare ingenuo chiedere di «normare il procedimento dell' algoritmo» [p. 3 rigo 18].

Questo per quanto riguarda le premesse di principio; per quanto riguarda invece le proposte di impegno al Governo [p. 3 e 4] – a parte la seconda proposta che dovrebbe parlare di «autori» e non di «legittimi proprietari» [p. 3 ultimo rigo] – sembrano condivisibili.


Questo ragionamento, alla luce dell'evoluzione del quadro attuale, trova contestualizzazione per i lavoratori di tutta la filiera dell'editoria, della produzione contenuti per le redazioni editoriali e del libro

(social media, copywriter, traduttori, elaboratori di podcast, ecc) di cui possiamo avviare un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo data l'estrema dinamicità del settore.


Tutto il settore dell'industria creativa è impattato dalla IA generativa, sia che si parli di autori di testi piuttosto che di musica od immagini. I contratti che vengono rinnovati debbono contenere clausole specifiche che limitino lo sfruttamento dei diritti (d'autore o connessi) solamente al prodotto per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità e che deve essere considerata illegittima ogni attività di estrazione di testi, musica, immagini, utilizzata al fine di addestrare algoritmi di intelligenza artificiale.

La quasi totalità dei lavoratori del settore è coinvolta e i contratti interessati sono: scritturati e teatri, doppiaggio, attori cineaudiovisivo, cooperative di spettacolo, ma anche fondazioni lirico sinfoniche in quanto coinvolgono figure creative e autori.

La Segretaria Nazionale Industria

Giulia Guida


La Segretaria Nazionale Produzione Culturale

Sabina Di Marco


Dipartimento Editoria

Andrea Lumino


Dipartimento Produzione Culturale

Fabio Scurpa
